

## STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di dicembre '16

Santa Lucia di Piave, lì 13 dicembre '16

**Oggetto:** Collegato Finanziaria 2017 – Principali novità - prima parte

Recentemente sul Supplemento ordinario n. 53/L alla G.U. 2.12.2016, n. 282 è stata pubblicata la Legge 1.12.2016, n. 225, di conversione del DL n. 193/2016, contenente *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”*, c.d. *“Collegato alla Finanziaria 2017”*.

In sede di conversione sono state **apportate una serie di modifiche** al testo originario del Decreto, tra cui l'introduzione del *“pacchetto”* semplificazioni, **in vigore dal 3.12.2016** di seguito sintetizzate.

### **SOPPRESSIONE EQUITALIA**

È confermato a decorrere **dall'1.7.2017**:

- *la soppressione di Equitalia*;
- l'affidamento dell'attività di riscossione alla (nuova) **“Agenzia delle Entrate – Riscossione”**. In sede di conversione:
- è stato **differito al 30.6.2017** il termine previsto dall'art. 10, comma 2-ter, DL n. 35/2013, della cessazione dell'attività di **accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali** da parte di Equitalia / società partecipate dalla stessa / Riscossione Sicilia spa;
- è previsto che, a **decorrere dall'1.7.2017**, gli Enti locali possono deliberare di affidare al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società dagli stessi partecipati.

### **INTRODUZIONE SPESOMETRO TRIMESTRALE**

È confermata la modifica dell'art. 21, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere **dal 2017 l'invio trimestrale dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione**.

L'invio (telematico) va effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre (così, ad esempio, l'invio dei dati del primo trimestre va effettuato entro il 31.5). In sede di conversione è stato previsto che:

- l'invio relativo al **secondo trimestre** va effettuato **entro il 16.9**;
- l'invio relativo al **primo semestre 2017** va effettuato **entro il 25.7.2017**.

L'invio, **in forma analitica**, riguarda i seguenti elementi:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [info@studiomonosi.it](mailto:info@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261

## STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

- data e numero della fattura;
- base imponibile / aliquota applicata / imposta;
- tipologia dell'operazione.

### INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONE IVA

È confermata l'introduzione del **nuovo art. 21-bis**, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere **dal 2017**, l'**invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (mensili / trimestrali).

L'invio (telematico) va effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre.

La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche **con saldo a credito**.

Sono **esonerati** dall'adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari).

In presenza di più attività gestite con **contabilità separate** va inviata un'unica comunicazione riepilogativa.

Le modalità e i dati da inviare saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

L'Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro trimestrale e le liquidazioni inviate, nonché dei relativi versamenti.

### SANZIONI

---

In sede di conversione è stato **rivisto il regime sanzionatorio**. Ora, l'**omessa / errata comunicazione** in esame è punita con la **sanzione da € 500 a € 2.000**. La sanzione è **ridotta a € 250 / 1.000** se l'invio / invio corretto è effettuato **entro 15 giorni dalla scadenza**.

### ADEMPIMENTI SOPPRESSI

---

A decorrere **dal 2017** sono **soppressi**:

- la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio;
- i modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute;

Inoltre **già a partire** dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2016** è altresì **soppressa la comunicazione "black list"** (nel 2017 quindi non dovrà essere inviata la comunicazione "black list" 2016).

### TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

---

Con la modifica dell'art. 8, comma 1, DPR n. 322/98 è confermato che:

- la **dichiarazione IVA relativa al 2016** va presentata **entro il 28.2.2017**;

## STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

imprese della grande distribuzione (GDO) entro il 31.12.2016.

In sede di conversione sono stati modificati gli incentivi a favore dei soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture / corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015.

In particolare, per i soggetti che garantiscono la **tracciabilità dei pagamenti** dagli stessi ricevuti ed effettuati come stabilito dal DM 4.8.2016, il **termine per l'accertamento** ex artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73, **è ridotto di 2 anni** (anziché di 1 anno).

• **relativa alle altre ipotesi** di cui al citato comma 4, nonché **ai beni extraUE fino all'emanazione del predetto Decreto:**

- **è dovuta dal soggetto che effettua l'estrazione;**
- **è versata dal gestore del deposito** in nome e per conto del predetto soggetto, tramite il mod. F24, entro il 16 del mese successivo (non è consentita la compensazione).

In capo al soggetto che effettua l'estrazione è prevista l'emissione di un'autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 da **annotare nel registro IVA degli acquisti.**

È possibile effettuare l'estrazione **senza applicazione dell'IVA da parte degli esportatori abituali.** In tal caso è comunque necessario inviare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad uno specifico Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. In caso di estrazione di un bene introdotto "in forza" di un **acquisto intraUE**, l'operatore che provvede all'estrazione deve porre in essere i consueti adempimenti previsti per il reverse charge (integrazione fattura, annotazione nel registro delle fatture emesse / acquisti).

### CESSIONI A TURISTI EXTRA-UE

In sede di conversione è stato previsto che **dall'1.1.2018**, le fatture relative alle cessioni di beni (di importo complessivo, comprensivo di IVA superiore a € 154,94) a turisti domiciliati / residenti in Stati extraUE destinati all'uso personale / familiare, da trasportare nei bagagli personali al di fuori dell'UE di cui all'art. 38-quater, DPR n. 633/72, vanno **emesse in modalità elettronica.** È demandata all'Agenzia delle Dogane / Entrate l'individuazione di **modalità e contenuti semplificati** di fatturazione.

È stata soppressa la disposizione di cui all'art. 1, comma 368, Finanziaria 2016, che prevede(va) il rimborso dell'IVA ai suddetti soggetti da parte degli intermediari iscritti all'Albo ex art. 114-septies, D.Lgs. n. 385/93.

### SCOMPUTO RITENUTE D'ACCONTO

In sede di conversione, è stata riscritta la lett. c) del comma 1 dell'art. 22, TUIR, al fine di meglio definire il **periodo d'imposta di scomputo delle ritenute a titolo d'acconto** subite sui redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo e di quelli tassati separatamente. In particolare lo scomputo da parte del contribuente va così effettuato.

Ritenute	Scomputo
----------	----------

## STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Operate <b>nell'anno successivo</b> a quello di competenza dei redditi <b>prima</b> della presentazione della dichiarazione dei redditi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi</li></ul> ovvero <ul style="list-style-type: none"><li>• dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono operate</li></ul>
Operate <b>dopo</b> la presentazione della dichiarazione dei redditi	Dall'imposta relativa qualeal periodo d'imposta nel sono operate

### ***RITENUTE AGENTI / RAPPRESENTANTI***

Relativamente alle ritenute a titolo di acconto operate su provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, commisurate al 50% - 20%, per effetto della modifica dell'art. 25-bis, comma 3, DPR n. 600/73, è previsto lo scomputo:

- dall'**imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi**, a condizione che sia stata operata **prima** della presentazione della dichiarazione (possibilità già prevista);

ovvero

- dall'**imposta relativa al periodo d'imposta nel quale è stata operata** (nuova possibilità).

Qualora la ritenuta sia **operata successivamente** alla presentazione della dichiarazione, rimane confermato lo scomputo dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui è stata operata.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi si trovano su <http://www.studiomonosi-commercialisti.com/notizie-utili>

*I migliori saluti.*